

PARERE N. 92 del 27 maggio 2015

PREC 218/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dall'Impresa Filice Giovanni - "Lavori di ristrutturazione e recupero ex scuola elementare in Tessano per «Le Officine per l'ingegno»" - Importo a base di gara: euro 313.502,15 - S.A.: Comune di Dipignano (CS)

Offerta economica – offerta a prezzi unitari - lista della lavorazioni – modulo predisposto dalla stazione appaltante - mancata previsione dell'indicazione del ribasso offerto dal concorrente – determinazione del ribasso da parte della commissione di gara – illegittimità – violazione dell'articolo 119 del d.p.r. n. 207/2010.

È illegittima la predisposizione di un modello della lista della lavorazioni che non preveda la formulazione del ribasso offerto in conformità alle prescrizioni dell'articolo 119 del d.p.r. n. 207/2010, e la conseguente determinazione dei ribassi presentati dai concorrenti senza alcuna indicazione nel bando di gara della modalità con cui la commissione avrebbe proceduto a tale calcolo.

Articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006

Articolo 119 del d.p.r. n. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 65586 del 9 giugno 2014, con la quale l'Impresa Filice Giovanni contestava l'operato del Comune di Dipignano, nella gara in epigrafe, per non aver considerato il ribasso offerto da due ditte concorrenti e di aver autonomamente proceduto al calcolo del ribasso offerto, inficiando sull'aggiudicazione del contratto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 settembre 2014;

VISTA la documentazione prodotta in atti e, in particolare, il contenuto della *lex specialis* e degli atti ad essa allegati, tra cui il modello dell'offerta economica predisposto dalla stazione appaltante, contenente la lista delle lavorazioni, nel quale non è prevista l'indicazione del ribasso offerto dal concorrente;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall'istante attiene alla legittimità o meno dell'operato dell'amministrazione nel non considerare la percentuale di ribasso offerta dichiarata da alcuni concorrenti e che essa può essere decisa ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che l'articolo 119 del d.p.r. n. 207/2010 stabilisce che la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori è composta da sette colonne. «Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Entro il termine di presentazione delle offerte i concorrenti rimettono all'amministrazione la lista delle lavorazioni, che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere». La medesima disposizione, al comma 6, prevede: «L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 121»;

CONSIDERATO, altresì, che nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante e, in particolare, nel modello della lista delle lavorazioni allegato alla *lex specialis*, non era prevista l'indicazione del ribasso percentuale offerto, come invece sancito dal menzionato articolo 119 e che, da quanto depositato in atti, non è possibile comprendere la modalità con cui l'amministrazione ha proceduto al calcolo del ribasso e la ragione

per cui i ribassi calcolati sugli offerenti non coincidano con alcuni dei ribassi esplicitamente espressi da alcuni dei concorrenti in sede di offerta;

RITENUTO che il modulo predisposto dall'amministrazione non sia corretto rispetto al contenuto dispositivo dell'articolo 119, che invece prevede l'espressione del ribasso percentuale offerto dal concorrente (cfr. al riguardo anche il bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 «Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso»);

CONSIDERATO, altresì, che questa Autorità ha più volte rappresentato che in nessun caso è consentito alla stazione appaltante, ai fini dell'aggiudicazione, di modificare il contenuto sostanziale delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, essendo esse manifestazione di una libertà contrattuale, mentre sono ammissibili solo correzioni di errori materiali nella compilazione dell'offerta (cfr. *in tal senso, parere n. 15 del 30 gennaio 2014*);

RITENUTO, pertanto, non corretto l'operato dell'amministrazione che, da un lato, non ha previsto nel modulo allegato alla *lex specialis* contenente la lista della lavorazioni anche l'inserimento del ribasso offerto, ingenerando confusione nei concorrenti e, dall'altro, non ha stabilito nella disciplina di gara la modalità con cui avrebbe calcolato i ribassi determinando possibili disparità di trattamento tra i concorrenti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato del Comune di Dipignano non sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 119 del d.p.r. n. 207/2010.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015

Il Segretario Maria Esposito